



COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 19/06/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** nella seduta pubblica **ordinaria** di prima convocazione con inizio alle ore 18:30 presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano

DEMELAS ANTONELLO	Presente	LOI ANDREA	Presente
MURA GIOVANNI	Presente	PALA GIAN-MARCO	Presente
OLLA SARA	Presente	LOI MARIO	Presente
PATTA BASILIO	Presente	MURA MARIO	Presente
FRONGIA MAURIZIO	Presente	LOI SERGIO	Presente
BARRA EMANUELA	Presente	FLORE MARIO	Presente
ORRU' GIANFRANCO	Presente		

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Antonello Demelas.**

Partecipa alla seduta il segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- sia necessario - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente - approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

l'art. 1, legge 147/2013 - commi da 650 a 654 - che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020 (prorogato ulteriormente al 31 luglio).»

l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamati gli articoli dal 20 al 23 del vigente regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 23 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla

chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente ... *[a titolo esemplificativo: azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando eventualmente che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione];*

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare per l'anno 2020, le tariffe della *tassa sui rifiuti* - TARI - già adottate per l'anno 2019, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA		
<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,48
b) due persone		0,56
c) tre persone		0,64
d) quattro persone		0,69
e) cinque persone		0,71
f) sei o più persone		0,70
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,17
3	Stabilimenti balneari	--
4	Esposizioni, autosaloni	0,82
5	Alberghi con ristorante	2,45
6	Alberghi senza ristorante	--
7	Case di cura e riposo	1,90
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,66
9	Banche ed istituti di credito	1,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,84.
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,40

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,68
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,29
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,36
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,77
17	Bar, caffè, pasticceria	6,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,78
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,54
21	Discoteche, night-club	2,77

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		42,47
b) due persone		67,94
c) tre persone		76,43
d) quattro persone		93,42
e) cinque persone		123,14
f) sei o più persone		144,38

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,53
3	Stabilimenti balneari	--
4	Esposizioni, autosaloni	0,37
5	Alberghi con ristorante	1,11
6	Alberghi senza ristorante	--
7	Case di cura e riposo	0,86
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76
9	Banche ed istituti di credito	0,45

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,83
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,76
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,68
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,98
17	Bar, caffè, pasticceria	3,14
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,17
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,08
21	Discoteche, night-club	1,26

2) di dare atto che, in forza del regolamento comunale, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%
mancato svolgimento del servizio	20%

di dare atto che alla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Oristano;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Antonello Demelas

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile
del servizio interessato:

Dott.ssa Tonina Frongia

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
del servizio finanziario:

Dott.ssa Tania Carta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
Sito internet www.comune.samugheo.or.it per quindici
giorni consecutivi a partire dal 30.6.2020

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi